



COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

Gestione associata dei Comuni Capriglia Irpina, Montefredane e Ospedaletto d'Alpinolo

AREA VIGILANZA

C.A.P. 83030

C.C.P. 11895836

P.IVA e C.F. 80009310642

TEL. 0825/672146

FAX 0825/672280

SITO WEB: www.comune.montefredane.av.it

PEC : poliziamunicipale.montefredane@asmepec.it E.MAIL : pm@comune.montefredane.av.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. I Finalità

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:

- Uso di aree e spazi pubblici
- Integrità del patrimonio pubblico
- Pulizia e decoro degli spazi ed aree pubbliche
- Tutela ambientale
- Quietè pubblica e privata
- Detenzione di animali
- Impianti pubblici ed aree verdi

Art. 3 Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni del presente Regolamento compete al personale della Polizia Locale ed agli altri Agenti ed Ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 del c.p.p, nonché al personale abilitato e nominato con decreto del Sindaco.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.II.1981 n° 689.

TITOLO II USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 4 Suolo pubblico – occupazioni – lavori e depositi.

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica quanto il terreno di proprietà privata, soggetta a servitù di pubblico passaggio.

E' vietato occupare il suolo pubblico senza uno specifico provvedimento autorizzatorio.

Art. 5 Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia. Laddove le pavimentazioni stradali siano state realizzate con materiali di particolare pregio o siano state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, dovrà essere richiesta, per il rilascio della concessione, il versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni, il cui ammontare sarà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 6 Divieto di utilizzo di acqua pubblica

Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare e/o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diverse da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio dei veicoli dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.).

Art. 7 Campeggio – Sosta dei nomadi, caravan e autocaravan

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.

E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

La sosta dei nomadi nel territorio comunale non è consentita in quanto mancano appositi spazi autorizzati.

Art. 8 Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, d'inchiostro simpatico, di farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- scaricare acqua e liquidi derivanti da pulizia e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- bagnarsi, lavarsi effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.

TITOLO III INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 9 Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano.

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.

E' altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli arredamenti di arredo urbano.

Art. 10 Luminarie

La collocazione di luminarie natalizie o apparecchiature e oggetti simili in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, è soggetta ad autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

L'installazione di dette apparecchiature deve avvenire secondo le modalità fissate dal disciplinare tecnico approvato con atto della giunta comunale n° del

TITOLO IV PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. II Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatori e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzione delle parti deteriorate dell'edificio.

I proprietari o i locatori o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o fognatura. Gli eventuali guasti, dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari i locatori o i concessionari di edifici ove richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su copertura di canali e pubblica e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiale di vario genere garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognatura e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. I2 Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario, è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Art. I3 Ripulitura terreni incolti

A tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni incolti, posti all'interno ed al margine di zone urbanizzate, li dovranno tenere libere da vegetazione spontanea.

Art. I3 Bis Pulitura di terreni agricoli destinati alla raccolta di nocciole

L'utilizzo delle macchine agricole destinate a funzioni di trancia erba e raccolta nocciole è vietato in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, nonché periodi di lunga siccità che determinano innalzamento di polveri, rendendo l'aria irrespirabile ed in tutti i casi in cui, da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, in particolar modo nei pressi di zone abitate.

Art. I4 Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio a cura dei proprietari o locatari.

Art. 15 Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e su terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art. 16 Battitura di tappeti, stuoie, ecc.

Dopo le ore 08.00 e fino alle 22.00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 17 Innaffiamento di fiori su balconi e finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti su finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE

Art. 18 Raccolta di rifiuti urbani ed assimilati "Porta a Porta"

I cittadini, i titolari d'impresa ed i responsabili di Enti pubblici e privati devono adeguarsi al nuovo sistema "porta a porta" di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati utilizzando esclusivamente i contenitori fornite dalla Irpiniambiente S.p.a., gestore del servizio.

Essi devono conferire i rifiuti nei contenitori situati all'interno di aree private o di pertinenza, provvedendo all'esposizione e al ritiro come da apposito calendario.

Per ogni unità abitativa andrà individuato un referente di alloggio di condominio che firma la presa incarico dei contenitori. I contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito dovranno essere custoditi, tenuti in buono stato e lavati periodicamente. I rifiuti andranno conferiti separatamente secondo le istruzioni fornite dal Comune.

Le imprese e gli Enti pubblici e privati dovranno conferire i propri rifiuti separatamente secondo le modalità previste dal regolamento relativo alla assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

E' vietato:

Utilizzare contenitori e buste diverse da quelli assegnate agli utenti per lo smaltimento dei rifiuti; Imbrattare, affiggere manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

Intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli in spazi non consentiti;

Conferire rifiuti diversi da quelli cui contenitori sono destinati;

Conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati recentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi.

Conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi corrosivi nonché materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;

Dar fuoco a qualsiasi tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L. R. 32/97 rami, ramaglie, foglie, ecc.)

Abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze e sul suolo nelle isole di prossimità.

Danneggiare le strutture di servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

Art. 19 Divieto di accensione dei fuochi

Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi su suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale.

E' altresì proibito accendere fuochi ad una distanza inferiore a 100 mt. da case, dai boschi, dai vivai, dai giardini ed orti, dalle siepi dai mucchi di grano, paglia, cataste di legno o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria, e delle sue pertinenze.

In caso di accensione di fuochi devono essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone, fino a quanto il fuoco non sia spento e il luogo portato in sicurezza.

E' vietato, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, da fuoco alle stoppie o accendere fuoco prima delle ore 10.00 e dopo le ore 16.00.

Art. 20 Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

In caso di invasi artificiali gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Art. 21 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22 Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Art. 23 Arti, mestieri ed attività rumorose

Nei centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in genere delle industrie, arti e mestieri rumorosi, è consentito nei limiti dei seguenti orari:

- da ottobre ad aprile: dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- da maggio a settembre: dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

Il sabato ed i giorni festivi, l'uso di tali macchine ed impianti è sempre consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Con atto della G. C. possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari.

Nei casi di lavorazioni particolari che richiedano l'effettuazione in orari notturni (esempio bitumare) o comunque al di fuori dei limiti d'orario stabiliti, potranno essere concesse deroghe all'orario da parte del dirigente competente con proprio atto motivato.

Art. 24 Tutela della quiete

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

Nei locali pubblici, nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 08.00, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke – box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo autorizzazione in deroga. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti , spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina. Nelle palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 08.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

Art.25 Biliardini, flipper,e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

TITOLO VII DETTENZIONE ANIMALI

Art. 26 Custodia dei cani

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di:

- applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.

I proprietari e i detentori di cani delle razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006, e successive, devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nella via o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto.

Gli stessi hanno l'obbligo di vigilare, con particolare attenzione, sugli animali, al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e devono stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 27 Insudiciamento del suolo da parte di animali

I proprietari ed i custodi di cani, cavalli ed altri animali e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.

Art. 28 Divieto di tenere animali nei centri abitati

All'interno del centro abitato è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

E' inoltre vietato tenere galline, piccioni, conigli, ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade.

E' consentita la custodia di animali di bassa corte negli orti, purché entro ricoveri conservati ben puliti e situati ad una distanza minima di 10 metri da residenze, pertinenze, manufatti ed impianti sportivi utilizzati da persone (es. piscine, gazebo, strutture sportive).

Nei centri urbani e negli agglomerati urbani è possibile tenere gli animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare disturbo o danno di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione di animali da affezione.

TITOLO VIII IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 29 Fontanelle pubbliche

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

Art. 30 Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati. E' altresì vietato transitare con veicoli in tale aree nonché permettere ai cani e ad altri animali di calpestare le aiuole.

TITOLO IX VARIE

Art. 31 Accattonaggio

E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.

E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.

Art. 32 Artisti di strada

Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o le specifiche autorizzazioni previste dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti di strada, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 20 minuti e tornare nello stesso luogo prima del decorso di 4 (quattro) ore.

E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili.

Art. 33 Servizi igienici nei locali pubblici.

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

TITOLO X CONTROLLI E SANZIONI

Art. 34 Sanzioni amministrative.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24.11.1981 n.° 689 e sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Abrogazioni norme precedenti.

E' abrogata ogni altra disposizione di regolamenti comunali ed ordinanze e sindacali vigenti alla data d'adozione ed incompatibile con il presente regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di Legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di Legge attuali e vigenti.